

Cancelleria

COMUNICAZIONI

Provvedimenti canonici

SUNTO DI DECRETI

**SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA
MONSIGNOR LUIGI VARI
ARCIVESCOVO DI GAETA**

GENNAIO

In data 29 gennaio 2018

Vista la rinnovata Convenzione 28 dicembre 2017 stipulata tra l'Ente Arcidiocesi di Gaeta e l'I.P.A.B. SS. Annunziata per l'utilizzo della chiesa della SS. Annunziata e Grotta d'Oro site in Gaeta (LT), registrata il 16 gennaio 2018 al N° 59 Serie 3 degli Atti Privati nell'interesse dell'Arcidiocesi di Gaeta presso l'Ufficio territoriale di Formia dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina; visto l'atto bilaterale di Dichiarazione di Intenti 22 dicembre 2016 tra il Museo Diocesano e della Religiosità del Parco dei Monti Aurunci e l'erigendo Museo dell'I.P.A.B. SS. Annunziata concernente la collaborazione e il mutuo sostegno nella promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di rispettiva proprietà e competenza; considerato l'art. 13 della vigente convenzione

28 dicembre 2017, confermativo della mutua volontà delle parti contraenti di conferire efficacia alla Dichiarazione di Intenti 22 dicembre 2016; considerato l'art. 14 della vigente convenzione 28 dicembre 2017 a riguardo dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici, individuato soggetto in capo all'Arcidiocesi di Gaeta per l'attuazione delle finalità di cui allo stesso articolo; con Decreto 29 gennaio 2017 Prot. N° R655/18 al Rep. Gen. N° 117 ha nominato INCARICATO DIOCESANO PER I RAPPORTI TRA L'ARCIDIOSI DI GAETA E L' ENTE I.P.A.B. SS. ANNUNZIATA *ad nutum Episcopi* il Rev.mo DON GENNARO PETRUCCELLI con delega limitata all'attuazione delle convenute finalità di collaborazione e mutuo sostegno nella promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di rispettiva proprietà e pertinenza, a tenore degli artt. 13; 14 della rinnovata convenzione tra le parti stipulata e sottoscritta il 28 dicembre 2017.

In conformità ai cann. 215; 298; 299 - 311; 322 C.I.C.; vista l'istanza di riconoscimento canonico dell'associazione di promozione sociale "Centro di Aiuto alla Vita Santa Maria del Colle – Giovanni Paolo II" con sede in Lenola (LT) del 1° novembre 2017 presentata dal Presidente Dott.ssa Fausta Pandozj, acquisita dalla Cancelleria della Curia arcivescovile al Prot. N° R596/17 il 21 novembre 2017; vista la deliberazione favorevole dell'Assemblea dei soci alla formulazione e presentazione dell'istanza di riconoscimento canonico come consta da processo verbale dell'adunanza del 18 settembre 2017, validamente convocata e costituita in sede deliberante, acquisita dalla Cancelleria della Curia arcivescovile al Prot. N° R597/17 il 21 novembre 2017; visto l'Atto costitutivo dell'associazione di promozione sociale "Centro di Aiuto alla Vita Santa Maria del Colle – Giovanni Paolo II" con sede in Lenola (LT) ricevuto con atto rogato dal Dott. Giovanni Morelli notaio in Fondi il 31 maggio 2011 iscritto al N° 794 del Repertorio, a Raccolta N. 478, acquisito dalla Cancelleria della Curia arcivescovile al Prot. N° R598/17 il 21 novembre 2017; visto lo Statuto dell'associazione di promozione sociale "Centro di Aiuto alla Vita Santa Maria del Colle – Giovanni Paolo II" con sede in Lenola (LT), allegato B al Repertorio N. 3730 a Raccolta N. 2345 del summenzionato notaio rogante, acquisito dalla Cancelleria della Curia arcivescovile al Prot. N° R599 il 21 novembre 2017; esaminato e fatto esaminare lo Statuto, le finalità, la struttura dell'Associazione in parola e avendone avuta positiva valutazione; con Decreto 29 gennaio 2018 Prot. N° R658/18 al Rep. Gen. N° 118, ha conferito APPROVAZIONE CANONICA ALLO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA SANTA MARIA DEL COLLE – GIOVANNI PAOLO II" con sede in Lenola (LT) e del pari ha riconosciuto la medesima quale ASSOCIAZIONE PRIVATA DI FEDELI conferendogli personalità giuridica privata nell'ordinamento canonico.

FEBBRAIO

In data 3 febbraio 2018

In conformità ai cann. 539–540 C.I.C., attesa la vacanza dell'Ufficio di Amministratore parrocchiale della Parrocchia San Michele Arcangelo in Campodimele (LT); considerata ai sensi del can. 682 § 1 C.I.C. la presentazione canonica del 25 gennaio 2018 Prot. N° A.S. 02/18 del Rev.mo Padre Antonio Siciliano C.P., Superiore Regionale della Regione della Beata Vergine Maria Addolorata della Provincia della Beata Vergine Maria Presentata al Tempio della Congregazione della Passione di Gesù Cristo pervenuta il 3 febbraio 2018 Prot. N° R663/18 a riguardo del Rev.mo P. Mario Caccavale C.P., nato a San Prisco (CE) l'8 maggio 1949, ordinato presbitero in Itri (LT) il 26 luglio 1975; con Decreto 3 febbraio 2018 Prot. N° R666/18 al Rep. Gen. N° 119, ha nominato, con decorrenza a far data dall'atto, AMMINISTRATORE PARROCCHIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO in Campodimele (LT) e dell'annesso territorio il Rev.mo P. MARIO CACCAVALE C.P.

In data 20 febbraio 2018

Attesa ai sensi del novellato can. 1682 §1 C.I.C. l'imposizione del divieto di contrarre nuovo matrimonio senza previa autorizzazione scritta dell'Ordinario apposto alla sentenza definitiva di nullità dal Tribunale di Prima Istanza del Vicariato di Roma del (OMISSIS) per la causa Romana Nullitatis Matrimonii (OMISSIS), vista l'istanza di parte; con Rescritto 20 febbraio 2018 Prot. N° R683/18 al Rep. Gen. N° 121, ha concesso la REVOCA DEL DIVIETO EX CAN. 1682 § 1 C.I.C. gravante sulla parte attrice per contrarre nuovo matrimonio con (OMISSIS).

In data 28 febbraio 2018

Attesa ai sensi del can. 513 § 2 C.I.C., la cessazione *ipso iure* in data 21 aprile 2016 per occorsa vacanza della Sede Arcivescovile del Consiglio pastorale diocesano costituito in data 16 dicembre 2013, visti i cann. 511

– 514 C.I.C.; con Decreto 28 febbraio 2018 Prot. N° R690/18 al Rep. Gen. N° 122 ha costituito il CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO *ad quinquennium* nominandone membri: Boccia Carmine; Bochicchio Tommaso; Brodani Andrea; Campani Marco; Cardillo Leonardo; Cocomello Lina; Congedo Christian; Di Perna Giorgio; Di Trento Fernando; Di Vito Don Simone; Fantasia PierPaolo; Gionta Simona; Graziano Maria; Iannucci Claudia; Lembo Don Carlo; Paone Assunta; Paparello Diac. Gianni; Parisella Mons. Mariano; Pastore Gaetano; Petrucelli Damiana; Piccione Don Guerino; Rog Sr. Ewa; Scarpellino Alessandro; Simone P. Pasquale; Sparagna Don Giuseppe; Tagliamonte Maria; Ticconi Gianluca; Tucciello Carlo; Valeriano Paolina.

MARZO

In data 6 marzo 2017

In conformità all'Art. 5 della Lettera Apostolica data in forma di Motu Proprio del Sommo Pontefice Francesco "*Mitis Iudex Dominus Iesus*", per la causa *Caietana nullitatis matrimonii (omissis) processus brevior coram excellentissimo Aloysio Vari Archiepiscopo Caietano*, esaurita la discussione giudiziale, data alla parte convenuta ogni facoltà di legge, non esclusa quella di intervenire personalmente, essendosi consultato a norma del novellato can. 1687 § 1 con l'istruttore della causa e con l'assessore nominato; visto l'art. 20 delle Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale, presso l'Aula del Tribunale Ecclesiastico Diocesano in Gaeta, alle ore 09.30 antimeridiane, dopo aver invocato il Nome del Signore, con sentenza definitiva 6 marzo 2018 Prot. R695/18 al Rep. Sent. N° J04/18, ha dichiarato e definitivamente sentenziato che alla richiesta attorea debba risponderci, come in effetti si è risposto, in modo affermativo, ossia: consta la nullità del matrimonio nel caso per (omissis). Pertanto ha ordinato al Cancelliere Arcivescovile, cui compete, di pubblicare e notificare ai sensi del novellato can. 1687 § 2 agli aventi diritto questa Propria sentenza definitiva, salvi i diritti e gli interessi previsti dalla legge, compresi quelli dei cann. 1628, dei novellati cann.1680 § 1 e 1687, § 3 C.I.C. e dell'art. 257 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii*. Ha inoltre stabilito che, decorsi i termini stabiliti dai cann. 1630–1633 C.I.C. per l'interposizione di appello questa Propria sentenza sia confermata e diventi esecutiva ai sensi del novellato can. 1679 C.I.C.

In data 16 marzo 2017

Nell'interesse della parte istante, visto il Libro dei Battezzati della Parrocchia Maria Santissima Immacolata in Scauri (LT), Volume III, alla pagina 465, numero 296 recante errore materiale di scritturazione nella redazione dell'atto relativo a (OMISSIS); visto il Certificato prodotto dal Servizio Anagrafico e Stato Civile del Comune di Roma (RM) concernente il Signor (OMISSIS); considerate l'identità di persona rilevabile *ictu oculi* dai dati certificati di luogo e data di nascita dell'interessato ed escluso ogni ragionevole dubbio; sentito il Cancelliere arcivescovile ha proceduto alla RICOSTRUZIONE DOCUMENTALE DI CORREZIONE E RETTIFICA con Decreto 16 marzo 2018 Prot. N° R714/18 al Rep. Gen. N° 127 disponendo laddove nell'atto citato in premessa leggesi, come di fatto si legge: "(OMISSIS)" doversi leggere secondo verità e valere a tutti gli effetti di legge civile e canonica: "(OMISSIS)", conferendo mandato al Cancelliere arcivescovile di notificare l'atto all'interessato e a chiunque spetti osservarlo e farlo osservare.

In data 23 marzo 2017

Ai sensi del combinato disposto del novellato cann. 1679, del can. 1536, dei cann. 1630 – 1633 C.I.C., salvi i diritti e gli interessi previsti dalla legge, compresi quelli del can. 1628, dei novellati cann.1680 § 1 e 1687 § 3 C.I.C. e dell'Art. 257 § 2 dell'Istruzione *Dignitas Connubii* da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio; constatata la scadenza in data 22 marzo 2018 del termine utile di giorni quindici dalla notifica della sentenza alle parti e al Difensore del Vincolo per l'opposizione di ricorso avverso; con Decreto 23 marzo 2018 Prot. N° R716/18 al Rep. Gen. N° 128, ha confermato e reso esecutiva a tutti gli effetti di legge la Propria sentenza definitiva 6 marzo 2018 Prot. N° R695/18 al Rep. Sent. N° J04/18 per la causa *Caietana nullitatis matrimonii (omissis) processus brevior coram excellentissimo Aloysio Vari Archiepiscopo Caietano* emessa il 6 marzo 2018 che, per la prima volta, dichiarò affermativamente la nullità del matrimonio per il procedimento in parola.

NOTE

*Nomina di Sua Eccellenza Monsignor Luigi Vari
alla Presidenza della Commissione Regionale per il Laicato*

I

In data 16 aprile 2018, nel corso dell'Assemblea della Conferenza Episcopale Laziale riunita nella sede di Villa Campitelli in Frascati, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Luigi Vari, Arcivescovo di Gaeta, è stato designato nuovo Presidente della Commissione Regionale per il Laicato.

NOTE

L'aggravante al reato di furto nel sottrarre denaro dalla cassetta delle offerte della chiesa o di qualsiasi altra raccolta di beneficenza

II

La Corte di Cassazione con sentenza n. 5348/18, depositata il 5 febbraio ha stabilito che è configurabile il reato di furto con l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede qualora l'imputato sottragga del denaro dalla cassetta delle offerte all'interno di una chiesa.

Il Supremo Collegio ribadisce la configurabilità, nel caso di specie, dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., poiché tale aggravante «sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Asti ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di A.D. per il reato di furto a causa dell'intervenuta remissione della querela e previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625n.7 c.p. originariamente contestata.

2. Avverso la sentenza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti deducendo errata applicazione della legge penale. In particolare il pubblico ministero ricorrente eccepisce l'illegittima esclusione della contestata aggravante, ostativa al proscioglimento per remissione della querela, rilevando come per la giurisprudenza di legittimità la stessa ricorre anche nel caso in cui il furto venga perpetrato su cose che si trovino in luoghi privati, ma aperti al pubblico, come appunto avvenuto nel caso di specie ad oggetto la sottrazione del danaro depositato nella cassetta delle offerte di una chiesa.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Va innanzi tutto ricordato come per il consolidato orientamento di questa Corte richiamato anche dal ricorrente – la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, c.p. sussiste anche nel caso in cui la cosa si trovi in luoghi privati, ma aperti al pubblico e sia soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua (ex multis Sez. 5, n. 9245/15 del 14 ottobre 2014, Felici, Rv. 263258, pronunzia questa che tra l'altro ha ad oggetto fattispecie identica a quella per cui si procede). Nessun dubbio può sussistere, dunque, sulla configurabilità della contestata aggravante nel caso di specie, erroneamente esclusa dal Tribunale, peraltro con motivazione eccentrica in quanto riferita alla ritenuta modesta entità del fatto. Ne consegue che il reato per cui è processo è perseguibile d'ufficio con conseguente irrilevanza della intervenuta remissione della querela comunque proposta ed illegittimità della pronunzia di non doversi procedere per tale ragione. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.

NOTE

*L'accesso nelle chiese**Nota del Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale*

III

La Nota, approvata dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 23-26 gennaio 2012, intende riaffermare il principio, tipico della tradizione italiana, dell'apertura gratuita delle chiese, come luoghi dedicati primariamente alla preghiera comunitaria e personale.

Tale regola deve applicarsi anche alle chiese di grande rilevanza storico-artistica, interessate da flussi turistici notevoli: è fondamentale che il turista percepisca di essere in un luogo sacro e si comporti in maniera adeguata e rispettosa. In linea di principio, è da escludersi che l'accesso alle chiese aperte al culto sia condizionato al pagamento di un biglietto di ingresso.

Ciò vale sia per le chiese di proprietà di enti ecclesiastici che per quelle dello Stato, di altri enti pubblici e di soggetti privati. In caso di grandi flussi turistici, è possibile contingentare il numero delle presenze, per assicurare la conservazione e la sicurezza del bene.

Fatto salvo il principio che l'edificio principale della chiesa deve essere liberamente accessibile per la preghiera, è permesso esigere il pagamento di un biglietto per la visita a parti del complesso chiaramente distinte, quali, per esempio, la cripta, il tesoro, il battistero, il campanile, il chiostro o una singola cappella.

TESTO INTEGRALE DELLA NOTA

1. Secondo la tradizione italiana, è garantito a tutti l'accesso gratuito alle chiese aperte al culto, perché ne risalti la primaria e costitutiva destinazione alla preghiera liturgica e individuale. Tale finalizzazione è tutelata anche dalle leggi dello Stato.

48

2. La Conferenza Episcopale Italiana ritiene che tale principio debba essere mantenuto anche in presenza di flussi turistici rilevanti, consentendo l'accesso gratuito nelle chiese nelle fasce orarie tradizionali, salvo casi eccezionali a giudizio dell'Ordinario diocesano. Pertanto le comunità cristiane si impegnano ad assicurare l'apertura delle chiese destinate al culto, in special modo quelle di particolare interesse storico e artistico situate

nei centri storici e nelle città d'arte, sulla base di calendari e orari certi, stabili e noti.

3. Le comunità cristiane accolgono nelle chiese come ospiti graditi tutti coloro che desiderano entrarvi per pregare, per sostare in silenzio, per ammirare le opere d'arte sacra in esse presenti.

4. Ai turisti che desiderano visitare le chiese, le comunità cristiane chiedono l'osservanza di alcune regole riguardanti l'abbigliamento e lo stile di comportamento e soprattutto il più rigoroso rispetto del silenzio, in modo da facilitare il clima di preghiera: anche durante le visite turistiche, infatti, le chiese continuano a essere "case di preghiera".

5. In presenza di flussi turistici molto elevati gli enti proprietari, allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizioni adeguate, si riservano di limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) e/o di limitarne il tempo di permanenza.

6. Deve essere sempre assicurata la possibilità dell'accesso gratuito a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare e deve essere sempre consentito l'accesso gratuito ai residenti nel territorio comunale.

7. L'adozione di un biglietto d'ingresso a pagamento è ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall'edificio principale della chiesa, che deve rimanere a disposizione per la preghiera.

Roma, 31 gennaio 2012

Memoria di San Giovanni Bosco

Riferimenti:

- CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Consiglio Episcopale Permanente, Nota *L'accesso nelle chiese*, 31 gennaio 2012, in Notiziario CEI, 46 (2012), pp. 26-27.


- G. FELICIANI, *La questione del ticket d'accesso alle chiese*, in Aedon, Rivista di arti e diritto on-line (www.aedon.mulino.it), 2010, 3, p. 4.

- M. RIVELLA, *Presentazione nota Cei sull'accesso nelle Chiese*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), pp. 494-498.
- G. FELICIANI, *Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di D. Persano, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 255-269.
- C. AZZIMONTI, *L'ingresso in chiesa, libero e gratuito, nel tempo delle sacre celebrazioni* (can. 1221), in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 18 (2005), p. 195.
- M. MOSCONI, *A che ora apre la chiesa? La disposizione del can. 937*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 16 (2003), pp. 145-163.
- CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Nota Concerti nelle chiese*, 5 novembre 1987, n. 5.
- C. MINELLI, *La rilevanza civile della "deputatio ad cultum" (art. 831 codice civile)*, in *Enti ecclesiastici e controllo dello Stato. Studi sull'Istruzione CEI in materia amministrativa*, a cura di J.I. Arrieta, Marcianum Press, Venezia, 2007, pp. 257-271.

NOTE

Stemma araldico della Basilica Cattedrale di Gaeta

IV



DESCRIZIONE ARALDICA

D'argento, alla fascia di rosso, caricato di un pastorale e un ramo di palma posti in decusse d'oro, accompagnati in capo da una stella e in punta da tre cotisse ondate: il tutto d'azzurro.

Lo scudo, contornato da una cornice barocca, bordata d'oro e accollato al gonfalone pontificio che è: astato, crocettato dell'ultimo e gheronato di sette pezzi di rosso e di oro e alle Chiavi di Santa Chiesa addossate e decussate: quella in sbarra d'argento e quella in banda d'oro, entrambe con i congegni verso l'alto.

Il motto "AVE MARIS STELLA", che è in lettere maiuscole lapidarie romane di nero è caricato su di un cartiglio svolazzante d'argento, foderato di rosso.

LETTURA SPIRITUALE

La stella azzurra in capo allo stemma, evoca Maria Santissima Assunta in Cielo del cui titolo si gloria la Basilica Cattedrale. Il colore d'argento del campo connota la purezza e il singolare privilegio di innocenza originale della Beata Vergine Maria nella sua Immacolata Concezione.

Il pastorale e la palma, rispettivamente significanti la dignità episcopale e il martirio, si riferiscono ai Santi Patroni dell'Arcidiocesi Erasmo e Marciano vescovi e martiri. Il colore rosso della partizione centrale del campo rappresenta l'amore ardente verso Dio e la comune effusione del sangue a testimonianza della fede cristiana che ha caratterizzato il ministero pastorale dei Santi Patroni.

Nel campo inferiore le onde azzurre evocano il mare cui è inscindibilmente legata la gloriosa Basilica Cattedrale, chiesa madre di Gaeta, perla del Tirreno.

Il motto: "*Ave Maris Stella*" richiama la particolare devozione della città di Gaeta alla Vergine Maria ed esprime al contempo la particolare devozione dell'Arcivescovo alla preghiera che da quelle parole prende nome.